

TI_GERICHTE 52.2019.349 vom 5. Juni 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-06-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2019.349

FR: TI_GERICHTE 52.2019.349 du 5 juin 2019

IT: TI_GERICHTE 52.2019.349 del 5 giugno 2019

Erwägungen

E. 1

RI

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100).

E. 1.2

Certa è la legittimazione attiva degli insurgenti, già opposenti, personalmente e direttamente toccati dal giudizio impugnato di cui sono destinatari (cfr. art. 21 cpv. 2 LE, art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Al di là dell'impropria denominazione nel ricorso " Comunione ereditaria _____, rappresentata da RI 4 ", non vi è alcun dubbio che a insurgere contro il giudizio governativo siano i singoli citati membri della comunione ereditaria (proprietari in comune della confinante part. _____), e non la comunione in quanto tale, che non ha capacità processuale (cfr. DTF 125 III 219 consid. 1a; STF 1C_247/2007 dell'11 marzo 2008 consid. 2.2 e rimandi). Essendo in concreto escluso un qualsivoglia rischio di confusione, nulla osta a una precisazione da parte di questo Tribunale (cfr. STF 2C_351/2017 del 12 aprile 2018 consid. 1.5; STAF A-4836/2012 del 13 marzo 2014 consid. 1.3). L'obiezione del resistente cade quindi nel vuoto.

E. 1.3

L'impugnativa, tempestiva (art. 46 cpv. 1 LPAm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm). La situazione dei luoghi e l'oggetto della lite emergono con sufficiente chiarezza dai piani e dalle diverse fotografie agli atti. Il sopralluogo postulato dai ricorrenti, come pure le altre prove (perizia, testi), non appaiono idonei a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio.

E. 2

RI

E. 3

RI

E. 3.1

La domanda di costruzione viene pubblicata sollecitamente dal Municipio presso la cancelleria comunale, dandone avviso negli albi comunali e ai proprietari confinanti (cfr. art. 6 cpv. 1 e 3 LE). Il periodo di pubblicazione è di 15 giorni, durante il quale chiunque abbia interesse può prendere conoscenza della domanda e fare opposizione alla concessione della licenza edilizia (cfr. art. 6 cpv. 1 e 8 cpv. 1 LE). Tale termine è di natura perentoria:

non può pertanto essere né prorogato, né abbreviato dall'autorità comunale (cfr. art. 14 cpv. 1 LPAm). La legge non può in particolare essere elusa mediante una nuova pubblicazione, permettendo di fare opposizione ad altre persone (cfr. Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 767 ad art. 6).

E. 3.2

In concreto il resistente eccepisce la tardività dell'opposizione del 5 settembre 2018 dei ricorrenti, siccome insinuata oltre il periodo di pubblicazione della domanda di costruzione (dall'8 al 30 agosto 2018), che il Municipio ha inspiegabilmente annullato e ristabilito dal 27 agosto al 10 settembre 2018 (cfr. avviso del 23 agosto 2018 che annulla e sostituisce quello precedente). Ora, dagli atti non emergono i motivi che hanno indotto il Municipio a soprassedere alla pubblicazione in corso della domanda (tanto più che il secondo avviso indica: nessuna modifica del progetto). Il Governo non si è pronunciato in merito. Per quanto tale decisione possa apparire scorretta, è d'altra parte evidente che gli insorgenti hanno fatto affidamento sul periodo indicato loro dal Municipio col citato avviso del 23 agosto 2018, insinuando l'opposizione non già entro il successivo 30 agosto, ma rispettando il termine del 10 settembre 2018. Se l'Esecutivo comunale è incorso in un'inammissibile "doppia" pubblicazione e in un'errata indicazione dei termini dei rimedi previsti per legge, bisogna allora considerare che un tale vizio non era agevolmente riconoscibile per i proprietari della part. _____, ai quali non può pertanto derivare alcun pregiudizio (cfr. art. 20 LPAm; cfr. pure DTF 135 III 374 consid. 1.2.2; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 5 ad art. 26). L'obiezione va pertanto respinta.

E. 4

RI 5componenti la Comunione Ereditaria fu _____,

contro

la decisione del 5 giugno 2019 (n. 2803) del Consiglio di Stato che respinge la loro impugnativa avverso la risoluzione del 24 ottobre 2018 con cui il Municipio di Breggia ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia per riattare il suo edificio nel nucleo (part. _____ e _____ RFP, sezione Muggio);

Per questi motivi,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente

La vicecancelliera

E. 4.1

L'art. 24 LPAm stabilisce che l'autorità (d'ufficio o su richiesta di parte) può sospendere la procedura per giustificati motivi, in particolare allorquando la decisione da prendere dipende dall'esito di un altro procedimento o potrebbe esserne influenzata in modo determinante. L'art. 22 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110) prevede dal canto suo che, insorgendo contestazioni di natura civile, l'autorità rinvia l'interessato al giudice civile. Di regola, soggiunge la norma, tali contestazioni non sospendono la procedura amministrativa. La sospensione della domanda di costruzione in attesa che vengano risolte contestazioni civili si giustifica soltanto quando la questione di diritto privato è pregiudiziale per il rilascio della licenza (per es. quando è controversa l'esistenza di un diritto di passo per accedere al fondo dedotto

in edificazione e, di riflesso, l'urbanizzazione di quest'ultimo, cfr. STA 52.2016.533 del 16 agosto 2018 consid. 3, 52.2007.73 del 3 aprile 2007).

E. 4.2

Nel caso di specie la contestazione dei ricorrenti relativa a un preteso diritto reale sul citato vano aperto (portico) o una sua parte non risulta pregiudiziale ai fini del rilascio della licenza edilizia. Tale atto accerta infatti soltanto che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 cpv. 1 RLE). Non stabilisce che l'opera può senz'altro essere realizzata anche dal profilo del diritto privato. La licenza non pregiudica insomma minimamente i diritti di proprietà dei ricorrenti, ai quali rimane riservata la facoltà di farli valere davanti al giudice civile (che hanno frattanto adito). Non vi è quindi alcuna ragione di sospendere la presente procedura.

E. 5

Chiusura del vano ("portico")

E. 5.1

La zona del nucleo di villaggio è disciplinata dall'art. 34 NAPR e comprende il tessuto edilizio antico e gli immediati dintorni del nucleo di Muggio (cpv. 1). Per questa zona il PR ha come finalità il mantenimento dell'impianto urbanistico originario e la salvaguardia dei caratteri morfologici, tipologici e storici degli edifici (cpv. 2). L'art. 34 cpv. 3 lett. a NAPR prevede tra l'altro che, per gli edifici di valore storico o ambientale e in particolare per quelli pregevoli indicati sul piano di dettaglio del nucleo, gli interventi ammessi sono il riattamento e la trasformazione con il mantenimento dei loro caratteri tipologici e morfologici principali. Ampliamenti limitati sono ammessi solo in caso di provata necessità, per migliorare le condizioni di abitabilità e di igiene degli edifici. Tale norma fissa inoltre una serie di prescrizioni sulle modalità di intervento (muri, tetti, facciate, aperture, ecc.). L'art. 34 cpv. 4 NAPR stabilisce dal canto suo che i manufatti di valore ambientale (portici, affreschi e decorazioni pittoriche, ornamentazioni, ecc.) indicati sul piano di dettaglio del nucleo di Muggio devono essere salvaguardati e mantenuti. Il cpv. 6 dell'art. 34 NAPR dispone invece che gli interventi di sistemazione esterna non devono compromettere il carattere e i valori ambientali del nucleo, in particolare per quanto concerne la costruzione di scale, muri di sostegno e di recinzione, e di pergole. Manufatti antichi e di valore ambientale quali corti, orti, portali, scale, muri, porticati ecc. , soggiunge la norma, devono essere salvaguardati nelle loro configurazioni e nei loro materiali .

E. 5.2

La suddetta regolamentazione, come ben si evince dalle sue finalità (art. 34 cpv. 2 NAPR), mira essenzialmente a tutelare l'aspetto architettonico e urbanistico del nucleo. Oltre a limitare e disciplinare il tipo di interventi ammessi agli edifici (cfr. art. 34 cpv. 3 NAPR), tutela per quanto qui interessa determinati manufatti di valore ambientale , che il piano di dettaglio del nucleo individua nel tessuto edilizio antico lungo i vicoli acciottolati, come ornamenti o portici che segnano brevi passaggi coperti (cfr. art. 34 cpv. 4 NAPR con il citato piano in scala 1:500; cfr. peraltro pure la scheda dell'Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere, pubblicata sul geoportale:

https://data.geo.admin.ch/ch.bak.bundesinventar-schuetzenswerte-ortsbilder/PDF/ISOS_4023.pdf, pag. 2 seg. e 6 seg.). Anche altri manufatti antichi e di valore ambientale non contrassegnati sul citato piano (quali corti, orti, portali, scale, muri, porticati ecc.) vanno comunque salvaguardati nel loro aspetto. Lo si deduce dall'art. 34 cpv. 6 NAPR;

norma che, riferendosi agli interventi di sistemazione esterna, impone inoltre di non compromettere il carattere e i valori ambientali del nucleo. Nella misura in cui contiene diversi concetti giuridici di natura interminata, la predetta norma di diritto comunale autonomo conferisce al Municipio una certa latitudine di giudizio in punto all'individuazione dei loro contenuti precettivi, che le istanze di ricorso sono tenute a rispettare (cfr. DTF 96 I 369 consid. 4; STF 1C_650/2019 del 10 marzo 2019 consid. 2; RtiD I-2013 n. 44 consid. 2.3 e rimandi).

E. 5.3

Qui controversa è solo la chiusura del vano al pian terreno, che il progetto prevede di destinare a un nuovo locale tecnico. Tale vano, parzialmente aperto sul lato ovest (dov'è delimitato da un parapetto in muratura alto più di un metro, cfr. sezione B-B/facciata ovest; doc. E, foto in basso a pag. 1) - non si presenta come un vero e proprio portico (sorretto da pilastri), né come un passaggio pubblico coperto (lungo un vicolo). Il piano di dettaglio del nucleo non lo include del resto fra i portici tutelati quali manufatti di valore ambientale giusta l'art. 34 cpv. 4 NAPR, attribuendogli una specifica importanza (anche solo culturale o storica) come quella indicata dai ricorrenti. Il Municipio non l'ha dal canto suo qualificato quale manufatto antico e di valore ambientale ai sensi dell'art. 34 cpv.

E. 6

NAPR (da salvaguardare nella sua configurazione e nei suoi materiali). Tale decisione, tenuto conto del riserbo di cui deve dar prova questo Tribunale, non risulta insostenibile. Non appare in effetti irragionevole negare allo spazio in questione - che si presenta più che altro come un'area di disimpegno tra proprietà contigue, integrata nell'andito dello stabile del resistente e priva di particolari pregi (cfr. fotografie agli atti) - un'importanza tale da esigerne la preservazione quale elemento antico e di valore ambientale. Non portano evidentemente ad altra conclusione le citate Linee guida cantonali, tanto più che le raccomandazioni evocate dagli insorgenti si riferiscono a vere e proprie logge o porticati di preminente valore paesaggistico (cfr. ad es. foto in basso a sinistra a pag. 18); non a vani semi-aperti come quelli in discussione (tant'è che neppure l'Ufficio della natura e del paesaggio, nel quadro dell'esame del principio d'inserimento di cui all'art. 104 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 [LST; RL 701.100], ha espresso particolari considerazioni al riguardo). Per il resto, nella misura in cui il contestato intervento - al di là delle modifiche interne - si limita in sostanza a chiudere un'apertura (ca. 4 mq) a pian terreno, completando tutto sommato correttamente la facciata ovest (cfr. sezione B-B/facciata ovest) e lasciando intatta la conchiglia di gradini esterni che scende sul vicolo acciottolato (part. _____), non è dato di vedere come possa altrimenti porsi in contrasto con i disposti di cui all'art. 34 NAPR. Nemmeno i ricorrenti lo spiegano. Le loro obiezioni, volte più che altro ad affermare i loro pretesi diritti reali e le prerogative d'uso che ne derivano, non possono pertanto che essere respinte. Resta evidentemente impregiudicato l'esito della vertenza civile.

E. 6.1

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

E. 6.2

La tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAm) è posta a carico degli insorgenti, che rifonderanno inoltre al resistente, assistito da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (cfr. art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dai ricorrenti, resta a loro carico. Gli insorgenti rifonderanno inoltre un identico importo (fr. 1'800.-) a CO 1, a titolo di ripetibili per questa sede. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4.

Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo II

vicepresidente

La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.